

## LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



ID: 81072203494 - Passcode: andoc

**Venerdì 23 Settembre 2022 - ore 10.00-14.00**

Biblioteca Antoniana via Rampe Sant'Antonio

### PROGRAMMA

*La riforma del Contenzioso Tributario, novità e aspettative,  
Le udienze da remoto, gestione e criticità,  
Ultime novità giurisprudenziali.*

#### Saluti

**Eraldo TURI**

*Presidente ODCEC di Napoli*

**Concetta RICCIO**

*Presidente A.C.F.*

**Mario MICHELINO**

*Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

#### Introduzione

**Pietro Paolo MAURO**

*Consigliere Delegato Commissione Contenzioso ODCEC Napoli*

#### Moderazione

**Enrico IOVENE**

*Presidente UCCLI*

#### Relatori

**Marco LIGRANI**

*Dottore Commercialista – Ligaltax Studio Tributario*

**Nuna MAIONE**

*Presidente Commissione Contenzioso ODCEC Napoli*

**Alessandro LAZZARINI**

*Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

**Fabio BENINCASA**

*Avvocato Cassazionista*

**Renato POLISE**

*Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

#### Conclusioni

**Angela LABATTAGLIA**

*Vice Presidente ODCEC Napoli*

L'evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo email [napoli@andoc.info](mailto:napoli@andoc.info) - cell. 335. 5457743. La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l'accesso consentito a partire dalle ore 15.20. Si raccomanda di scaricare la piattaforma con congruo anticipo al seguente indirizzo: <https://zoom.us/support/download>. La partecipazione all'evento attribuirà n. 3 CFP per i Commercialisti/revisioni iscritti presso un Albo ODCEC di Italia. Per il riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all'evento, mediante il seguente link: <https://autocertificazione.commercialisti.it/> selezionando l'ODCEC di Napoli e l'evento dal menu a tendina.



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
DI NAPOLI

## ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

### SCHEMA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, cell.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

#### chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

#### dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. \_\_\_\_\_;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'*Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli* Iban IT74S0711003400000000007575 per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale quota d'iscrizione 2021 (annuale) o, in alternativa, per € 100,00 (Cento/00) quale quota per il triennio 2022/2024.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
**DI NAPOLI**

# ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO GLI INTERVENTI DELLA RIFORMA

Nuna Maione  
Presidente della Commissione Contenzioso Tributario dell'ODCEC di Napoli

# ISTITUTI DEFLATTIVI

In vigore dal 16/09/2022

## **Introduzione dell'art. 48 bis.1 nel D.Lgs. 546/92**

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria


## **Inserimento del comma 9 bis nell'art. 17 bis D.Lgs. 546/92**

Rafforzamento dell'istituto del reclamo/ mediazione mediante inserimento della condanna della parte soccombente alle spese di lite, che può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato l'istanza immotivatamente.

# Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

Introduzione dell'art. 48 bis.1 nel D.Lgs. 546/92

In vigore dal 16/09/2022

1. Per le **controversie soggette a reclamo** ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una **proposta conciliativa**, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di **questioni di facile e pronta soluzione**.
  2. La proposta può essere formulata **in udienza o fuori udienza**. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
  3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
  4. La conciliazione si perfeziona con la **redazione del processo verbale**, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale **costituisce titolo per la riscossione** delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
  5. Il giudice dichiara con sentenza **l'estinzione del giudizio** per cessazione della materia del contendere.
  6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
- 

# Definizione e pagamento delle somme dovute

Per la definizione e il pagamento delle somme dovute, anche in forma rateale, si applica l'art. 48 ter del D.Lgs. 546/92

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del **quaranta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del **primo grado** di giudizio e nella misura del **cinquanta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del **secondo grado** di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro **venti giorni dalla data di sottoscrizione** dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

# Modalità di versamento delle somme dovute

## Articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro **venti giorni dalla redazione dell'atto** di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate **anche ratealmente** in un massimo di **otto rate trimestrali** di pari importo o in un massimo di **sedici rate trimestrali** se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di **inadempimento** nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)

# Lieve inadempimento

Art. 15 Ter D.P.R. 602/73

**Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.**

1. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- ▶ a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- ▶ b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

- ▶ a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#);
- ▶ b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

# Nuovo comma 2 octies dell'art. 15 D.Lgs. 546/92

La legge 130/2022 ha sostituito il comma  
2 octies dell'art. 15 D.Lgs. 546/92

2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione

# Reclamo e Mediazione

ART. 17 BIS D.LGS. 546/92

1. Per le controversie di valore **non superiore a cinquantamila euro**, il ricorso produce anche gli **effetti di un reclamo** e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di **valore indeterminabile non sono reclamabili**, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso **non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica**, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite **strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria** degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

# Reclamo e Mediazione

ART. 17 BIS D.LGS. 546/92

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, **formula d'ufficio una propria proposta** avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si **perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#). Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. **L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.**

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del **trentacinque per cento** del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

# Nuovo comma 9 bis dell'art. 17 BIS D.Lgs. 546/92

La legge 130/2022 ha modificato il comma 9 bis dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/92

9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, **per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio**. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale **responsabilità amministrativa** del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis *(relative agli atti volti al recupero di aiuti di Stato)*

# Approfondimento giurisprudenziale

Cass., SS. UU., Sent. 14.07.2022, n. 22281

Le Sezioni Unite chiariscono quando l'agente della riscossione ha l'obbligo di motivare la cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.

**"Queste Sezioni Unite sono dunque chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati. Si tratta di individuare, sulla base della cornice normativa di riferimento, un quadro di principi idoneo a risolvere il dubbio posto dall'ordinanza interlocutoria, sostanzialmente correlato alla necessità di determinare in termini chiari, l'*an* ed il *quomodo* dell'obbligo motivazionale che l'emittente la cartella deve rispettare onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di motivazione [....]**

# Cass., SS. UU., Sent. 14.07.2022, n. 22281

1. è necessario considerare, anzitutto, l'ipotesi in cui la cartella richieda al contribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente accertatore. La cartella ha in tali casi natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede, quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa, una **motivazione completa**, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa. Tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della **congruità, sufficienza ed intelligibilità**. Ciò impone di considerare, all'interno delle espressioni «presupposti di fatto» e «ragioni giuridiche» che hanno determinato la ripresa, **sia la tipologia di interessi applicati, che l'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi, nonché la data di decorrenza degli stessi, ma non anche l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi.** In questa direzione orienta la stessa doverosa indicazione della base giuridica sulla quale viene giustificata l'obbligazione di interessi (art. 20 d.P.R. n.602/1973) e che, se puntualmente esternata nella cartella, già li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa a determinare [...] Del resto, la circostanza che i saggi d'interesse siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, **non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato [...]**;

# Cass., SS. UU., Sent. 14.07.2022, n. 22281

2. Passando ora ad esaminare **la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento**, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi – atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all'originaria richiesta di interessi formulata dall'Ufficio–, l'accertamento formatosi con riguardo all'obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni **la motivazione in simili evenienze**– alla stregua di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973 – **non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella**, se non il riferimento – diretto e specifico – l'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi [...];

# Cass., SS. UU., Sent. 14.07.2022, n. 22281

3. Quanto alle ipotesi di controllo automatizzato –artt. 36–bis d.P.R. n.602/1973 e 54–bis d.P.R. n.633/1972 è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il **mero richiamo alla dichiarazione medesima**, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi [...];

4. Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore [...]

# Cass., SS. UU., Sent. 14.07.2022, n. 22281

Queste Sezioni Unite enunciano, pertanto, il seguente

## PRINCIPIO DI DIRITTO:

Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia **già determinato** il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il **semplice richiamo dell'atto precedente** e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il **primo atto** con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la **base normativa relativa agli interessi reclamati** che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo".

# Esempio nuova cartella di pagamento

071-CRT-00004759-07120210052452196000-sigred.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

File Modifica Vista Firma Finestra Aiuto

Home Strumenti ricorso.pdf 071-CRT-00004759-... x

Accedi

il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. [Abilita modifica](#)

**RUOLO EMESSO DA**  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli -ufficio territoriale di Napoli 1**  
Via A. Diaz 11 80134 NAPOLI NA

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2009

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**

1. Registrazione atti giudiziari anno 2009  
Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Avviso di liquidazione n. 2009/001/SC/000014042/0  
Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE NAPOLI  
Gli interessi sono stati calcolati ai sensi dell' art 20 del D.P.R. n.602 del 1973 e decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento (sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione) fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione in caso di omesso o insufficiente versamento, oppure fino alla data del versamento in caso di tardività.  
Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).  
La sanzione è stata calcolata ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.471 del 1997 ed è commisurata all'importo non versato o versato in ritardo.

Ruolo n. 2021/001144.  
Reso esecutivo in data 20-07-2021.  
Consegnato il 25-08-2021. Ruolo ordinario.  
Partita: 8TER 2009MAG21003A002772000

27c  
Sullegato

12:48  
22/08/2021



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
**DI NAPOLI**

# **LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Venerdì 23 settembre 2022

# DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI IN CASSAZIONE

**Dott. Alessandro Lazzarini**  
*Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli*

# Riferimenti normativi

- L. 31 agosto 2022 n. 130 - Art. 5
- D.L. 9 agosto 2022 n. 115 – Art. 41-bis (in corso di pubblicazione)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2022 (disposizioni attuative)
- Comunicato Prima Presidenza Corte di Cassazione (deposito istanza di sospensione)

# Liti definibili

Sono definibili le liti

- Pendenti in Cassazione alla data del **16 settembre 2022**;
- In cui l'**Agenzia delle Entrate** è stata soccombente **integralmente in entrambi i gradi di giudizio**;
- In cui l'**Agenzia delle Entrate** è stata soccombente **in tutto o in parte in uno dei gradi di merito**;
- Il cui valore della lite sia rispettivamente pari o inferiore ad Euro **100.000** ed Euro **50.000**.

**NOTA**: saranno definibili anche le liti nei confronti degli **Enti Locali** se con apposita delibera l'ente disporrà di avvalersi della presente disposizione.

# Liti definibili

Non è prevista a differenza dell'art. 6 del D.L. 119/2018 la natura impositiva dell'atto, pertanto sono definibili in via esemplificativa le liti riguardanti:

- Avvisi di accertamento (anche nel caso di recupero di perdite);
- Cartelle di pagamento (se il ricorso vede l'Agenzia delle Entrate parte in causa anche a seguito di chiamata ex art. 39 del D.Lgs 112/99 e il ricorso sia stato accolto per vizi ad essa riconducibili);
- Avvisi di liquidazione o di recupero del credito d'imposta;
- Atti di irrogazione delle sanzioni (dubbi nel caso di sanzioni collegate al tributo)

# Liti definibili

Sono escluse:

- Le liti avverso le risorse proprie della UE;
- Le liti avverso il recupero di somme qualificate aiuti di Stato;
- Le liti aventi ad oggetto rimborsi e dinieghi di agevolazione (in quanto non vi è richiesta di alcuna imposta).

# Liti Pendenti

- E' pendente quella lite il cui ricorso per Cassazione si stato notificato alla controparte entro il **16 settembre 2022**;
- E' pendente quella lite per cui sia stata depositata la sentenza di cassazione con rinvio a far data dal 17 settembre 2022 in avanti;
- **Non è pendente** la lite per cui sia stata depositata la sentenza di cassazione **senza rinvio** dal 17 settembre in avanti ma prima della presentazione della domanda di definizione;
- Non è pendente quella lite per cui sia stata depositata la sentenza di cassazione con o senza rinvio sino al 16 settembre 2022.

# Determinazione degli importi

Al fine di determinare gli importi dovuti per la definizione si dovrà effettuare un versamento pari al 5% o al 20% del valore della lite a seconda se l'Agenzia delle Entrate si stata soccombente integralmente in entrambi i gradi di giudizio o in tutto o in parte in un grado di giudizio.

**NOTA**: per valore dalla lite non si fa riferimento all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 ma all'art. **16 comma 3 della L. 289/2002.**

# Determinazione degli importi

Dagli importi determinati si scomputa quanto già versato in sede di riscossione provvisoria.

**L'eventuale eccedenza non è rimborsabile.**

**NOTA:** E' da valutare la convenienza in caso di contribuenti virtuosi!

# Perfezionamento della definizione

- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, a mezzo PEC, **entro il termine di 120 giorni dal 16 settembre 2022** (14 gennaio 2023 prorogato al **16 gennaio** in quanto sabato) ed il versamento delle relative imposte senza possibilità di rateizzo e compensazione;
- Si deve presentare una domanda per ciascun atto impugnato (lite autonoma);
- L'eventuale diniego deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali;
- Il diniego è impugnabile presso la Cassazione nei 60 giorni.

# Effetti della definizione

- Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione del giudizio;
- Si rinuncia alle eventuali pretese di equa riparaazione ai sensi della L. 89/2001;
- Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;
- La definizione produce effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.

Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: <https://napoli.andoc.info/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/NAccademia/>
- Telegram: <https://t.me/Naccademia>
- Email: [napoli@andoc.info](mailto:napoli@andoc.info)
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743



ACCADEMIA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
**DI NAPOLI**

# *La riforma del processo tributario*

*Prova testimoniale scritta e altre novità processuali*

## *Ischia, 23 settembre 2022*

Renato POLISE, Avvocato e Dottore commercialista in Napoli  
Segretario A.n.do.c. Accademia di Napoli  
[polise@studiopolise.net](mailto:polise@studiopolise.net) - tel. 081 1809 6307

# *La prova testimoniale*

La testimonianza è la dichiarazione che un soggetto rende in riferimento a uno o più fatti accaduti, dei quali egli è a conoscenza (dichiarazione di scienza).

All'interno del processo civile, la testimonianza si caratterizza, e al contempo si differenzia da altri istituti (ad es. interrogatorio, confessione), per la provenienza da un soggetto che, rispetto alle parti in causa, è un terzo disinteressato.

# *Soggetti ammessi alla prova testimoniale.*

## **Art. 247 c.p.c.**

Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 247 c.p.c. nella parte in cui *"sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorché separato, i parenti e affini, in linea retta e coloro che sono legati da vincoli di affiliazione"* (C. cost. 23.07.1974, n. 248)

# *Soggetti non ammessi alla prova testimoniale.*

## **Art. 246 c.p.c.**

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

## Art. 7, co. 4, D. Lgs. 546/92

*“Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, **ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti**, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.*

# Art. 257-bis c.p.c.

## Comma 1

- *“Il giudice, **su accordo delle parti**, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, **può disporre di assumere la deposizione** chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.*

# *L'atto pubblico*

- **Art. 2699 c.c.:** *L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.*

# *Efficacia dell'atto pubblico*

- **Art. 2700 c.c.:** *“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.*

# La querela di falso

Art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.”

- La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
- E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.

# *Altre novità processuali*

## **NUOVA DENOMINAZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

- Le CTP e le CTR diventano dal 16 settembre 2022, rispettivamente, ***Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (C.G.T.)***.

# *Altre novità processuali*

## **MAGGIORAZIONE DELLE SPESE DI LITE**

- Sempre per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 è prevista la maggiorazione delle spese di lite a carico della parte che **“senza giustificato motivo”** non abbia accettato una proposta conciliativa formulata dal giudice o dall'altra parte, ove il riconoscimento delle sue pretese sia inferiore al contenuto della proposta.

# *Altre novità processuali*

## **FORMULAZIONE DI PROPOSTA CONCILIATIVA DA PARTE DEL GIUDICE PER LE LITI RECLAMABILI**

- I giudici, per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 e soggetti a reclamo, potranno formulare una proposta conciliativa.

# *Altre novità processuali*

- **UDIENZA CAUTELARE**
- Dal 16/9/2022 (la norma non prevede il regime transitorio) viene rafforzata la tutela cautelare delle CGT, con la modifica ai commi 1 e 2 dell'art. 47.

# *Altre novità processuali*

- **DAL 1<sup>^</sup> GENNAIO 2023**

Per i ricorsi notificati dal 1<sup>^</sup> gennaio 2023, è previsto il giudice monocratico per ricorsi fino a € 3.000 nel primo grado di giudizio.

- **DAL 1<sup>^</sup> SETTEMBRE 2023**

Per i ricorsi notificati dal 1<sup>^</sup> settembre 2023 tutte le udienze monocratiche e di sospensiva si tengono da remoto. Le altre udienze si tengono da remoto se lo richiederanno tutte le parti.